



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.10.2007
COM(2007)583 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono
al Fondo europeo di sviluppo (terza quota 2007)**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Dopo l'entrata in vigore del regolamento finanziario del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES), il Consiglio decide, su proposta della Commissione, ciascuna delle tre quote dei contributi che gli Stati membri devono versare per finanziare il FES. Per quanto riguarda gli strumenti del 9° FES la cui gestione è garantita dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), i contributi sono versati direttamente dagli Stati membri alla Banca. I contributi per gli altri strumenti sono versati alla Commissione.

Conformemente all'articolo 121 del regolamento finanziario del 9° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti degli strumenti di cui garantisce la gestione.

La presente proposta riguarda la terza richiesta di contributi dell'esercizio 2007. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 9° FES, lo scadenziario stabilito per questa quota è il seguente: (1) la Commissione presenta la proposta entro il 10 ottobre; (2) il Consiglio si pronuncia su tale quota entro il termine di 21 giorni di calendario dalla data in cui la Commissione ha presentato la proposta; (3) gli Stati membri versano i contributi esigibili a titolo della quota suddetta entro 21 giorni di calendario dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

Si ricorda infine che l'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento finanziario del 9° FES stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo (terza quota 2007)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou, Benin, il 23 giugno 2000¹, e riveduto a Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, il 25 giugno 2005²,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000³, in particolare l'articolo 10,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea⁴,

visto il regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il 9° Fondo europeo di sviluppo⁵, in appresso denominato "regolamento finanziario del 9° FES", in particolare l'articolo 38, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione⁶,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 ottobre 2006, la Commissione ha comunicato al Consiglio lo stato dei pagamenti che prevedeva per l'esercizio 2007 nonché lo scadenziario delle richieste di contributi. Il 18 dicembre il Consiglio ha adottato la decisione che stabilisce, per l'esercizio 2007, lo scadenziario delle richieste di contributi degli Stati membri a titolo del FES.

¹ JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

² GU L 287 del 28.10.2005, p. 4.

³ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

⁴ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

⁵ GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 1.

⁶ GU C ... del ..., pag. ...

- (2) Il 18 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato la decisione sui contributi che gli Stati membri dovevano versare alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della prima quota 2007. L'30 giugno 2007 il Consiglio ha adottato la decisione sui contributi che gli Stati membri dovevano versare alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della seconda quota 2007.
- (3) L'articolo 38, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario del 9° FES prevede che la proposta relativa alla terza quota dell'anno in corso sia presentata dalla Commissione entro il 10 ottobre.
- (4) L'articolo 38, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario del 9° FES prevede che il Consiglio decida su questa quota entro il termine di ventuno giorni di calendario dalla presentazione della proposta da parte della Commissione e che gli Stati membri versino i contributi esigibili a titolo di tale quota entro il termine di ventuno giorni di calendario dalla data di notifica della decisione del Consiglio.
- (5) A norma dell'articolo 121, primo comma, del regolamento finanziario del 9° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti.
- (6) L'articolo 133, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario del 9° FES prevede che la procedura per la richiesta dei contributi adottata per la messa a disposizione delle risorse a titolo del 9° FES si applichi anche per l'esecuzione delle decisioni dei Fondi precedenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della terza quota 2007 sono riportati nella tabella in allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

Gli Stati membri che contribuiscono al 9° FES sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Contributi relativi alla terza quota 2007 (in euro)

Stato membro	a titolo della Banca europea per gli investimenti	a titolo della Commissione
GERMANIA	4.672.000	75.920.000
BELGIO	784.000	12.740.000
DANIMARCA	428.000	6.955.000
SPAGNA	1.168.000	18.980.000
FRANCIA	4.860.000	78.975.000
GRECIA	250.000	4.062.500
IRLANDA	124.000	2.015.000
ITALIA	2.508.000	40.755.000
LUSSEMBURGO	58.000	942.500
PAESI BASSI	1.044.000	16.965.000
PORTOGALLO	194.000	3.152.500
REGNO UNITO	2.538.000	41.242.500
AUSTRIA	530.000	8.612.500
FINLANDIA	296.000	4.810.000
SVEZIA	546.000	8.872.500
TOTALE	20.000.000	325.000.000